

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
BALLANDI S.R.L.**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001  
*“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”*

**REGOLAMENTO  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## **Articolo 1**

### **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1 Il presente Regolamento inerente l'Organismo di Vigilanza (diseguito "Organismo" o "O.d.V."), è stato predisposto al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.

1.2 In nessun caso le disposizioni di questo Regolamento potranno assumere efficacia derogatoria o sostitutiva delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo (di seguito "Modello").

1.3. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello, al Codice Etico e alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231 del 2001.

## **Articolo 2**

### **COSTITUZIONE E DURATA DELL'ORGANISMO, ELEZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE**

2.1 L'O.d.V. è costituito in forma collegiale ed è composto da 3 membri, nominati dall'Organo Amministrativo della Società, i quali restano in carica per 3 anni consecutivi.

2.2 I membri dell'Organismo devono essere scelti tra professionisti di comprovata capacità professionale e competenza nella materia della responsabilità amministrativa degli enti e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

2.3 Una volta nominati, i componenti dell'O.d.V. eleggono al loro interno il Presidente (laddove non vi abbia direttamente provveduto l'organo di amministrazione) e provvedono a informare tempestivamente l'organo di amministrazione.

2.4 Il Presidente dell'O.d.V. esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento. In particolare, egli ha la rappresentanza dell'O.d.V. nei confronti degli organisociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.

2.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'O.d.V., informato l'organo amministrativo, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

### **Articolo 3**

#### **NOMINA DEL SEGRETARIO**

3.1 L'O.d.V. nomina al proprio interno un Segretario il quale si occuperà della stesura dei verbali delle riunioni dell'organismo.

3.2. Il Segretario è incaricato di redigere i verbali delle sedute, di curare e conservare la documentazione dell'Organismo e di spedire le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'O.d.V.

### **Articolo 4**

#### **CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

4.1 L'O.d.V. approva semestralmente il calendario delle proprie riunioni, che hanno cadenza almeno trimestrale. L'Organismo inoltre può riunirsi al di fuori delle riunioni calendarizzate, su richiesta del Presidente o di un componente dell'Organismo. L'O.d.V. può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta dell'organo amministrativo ovvero degli organi di controllo.

4.2 L'O.d.V. si riunisce nella data, nel luogo e all'ora indicati, previa formale convocazione da parte del Presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto - anche via posta elettronica - almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'O.d.V. È facoltà di ciascun membro dell'O.d.V. chiedere al Presidente con congruo anticipo ed in forma scritta l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.

4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'O.d.V. e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

4.4 Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'O.d.V.; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni membri dell'organo di amministrazione, membri dell'organo sindacale, revisori, consulenti esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o

periferiche della Società, collaboratori dei componenti dell'O.d.V. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'O.d.V. ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

## **Articolo 5**

### **VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

5.1 Le riunioni dell'O.d.V. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

5.2 I componenti dell'O.d.V. non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'O.d.V., pena l'invalidità delle stesse.

5.3 In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'O.d.V. è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

## **Articolo 6**

### **SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

6.1 Le riunioni dell'O.d.V. possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'O.d.V. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti.

6.2 Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'O.d.V. un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

6.3 In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.

6.4 Ciascun membro dell'O.d.V. ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

6.5 Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'O.d.V., assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

6.6 Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

6.7 Ciascun membro dell'O.d.V. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri (mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure - laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione - facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale. Ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'O.d.V. riferisce nell'ambito della prima relazione periodica all'organo di amministrazione.

## **Articolo 7**

### **DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

7.1 L'O.d.V. assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.2 Le decisioni dell'O.d.V. sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'O.d.V. presenti. Ciascun membro dell'O.d.V. ha diritto ad un solo voto.

7.3 Gli atti, le decisioni e le comunicazioni dell'O.d.V. devono essere sottoscritti dal Presidente.

## **Articolo 8**

### **VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

8.1 Tutte le attività dell'O.d.V. devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Segretario.

8.2 Il verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.

8.3 Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli altri componenti dell'O.d.V. che hanno preso parte alla riunione.

8.4 Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro vidimato a cura del Segretario e sotto la supervisione del Presidente. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'O.d.V.

## **Articolo 9**

### **GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'O.D.V.**

9.1 Il Segretario dell'O.d.V. raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse per previsione del Modello non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'O.d.V.) e le trasmette agli altri componenti dell'Organismo in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Presidente eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello.

9.2 L'O.d.V., nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

## **Articolo 10**

### **ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA**

10.1 L'O.d.V. redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello

in termini di: frequenza e tipologia (pianificata/a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie.

10.2 Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

## **Articolo 11**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE**

11.1 L'O.d.V. dispone dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'organo di amministrazione (il "budget") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

11.2 Conformemente a quanto previsto nel Modello, l'O.d.V. può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'O.d.V. dovrà essere motivata, adeguatamente discussa ed approvata in sede di riunione dell'O.d.V., e dovrà altresì essere trasmessa all'organo di amministrazione con formale comunicazione a firma del Presidente.

## **Articolo 12**

### **AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI**

12.1 L'O.d.V., nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

## **Articolo 13**

### **RINUNCIA DEL COMPONENTE**

13.1 In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicarla al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione all'organo di amministrazione per quanto di competenza.

13.2 Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente

più anziano d'età.

## **Articolo 14**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

14.1 I componenti dell'OdV: assicurano la riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria; nell'esercizio dei loro poteri e delle loro funzioni, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

14.2 Gli stessi obblighi di riservatezza gravano sui soggetti, siano essi collaboratori o consulenti esterni dell'Organismo, che hanno assistito o preso parte alle attività dell'O.d.V. o che sono venuti a conoscenza di determinate notizie o informazioni nell'esercizio delle loro funzioni di supporto all'Organismo.

## **Articolo 15**

### **INELEGGIBILITA', DECADENZA E REVOCA DELL'INCARICO**

15.1 Fermi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2.2 del presente Regolamento, valevoli ai fini della nomina, costituiscono in ogni caso cause di ineleggibilità e, in caso di avvenuta nomina del componente, di decadenza dall'incarico di membro dell'O.d.V.:

- l'aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo nei tre esercizi precedenti allanomina quale membro dell'Organismo, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- l'esser destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione a reati della stessa specie di quelli previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001;
- l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, in relazione a reati della stessa specie di quelli previsti D.lgs. n. 231 del 2001.

15.2 E' altresì motivo di decadenza il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che hanno determinato la nomina del componente, anche in virtù della carica societaria e/o del ruolo organizzativo successivamente rivestito dal soggetto nominato. In tal caso, l'organo di amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato ed eventualmente gli altri componenti dell'Organismo, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'organo di amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente e procedere allanomina di altro componente, acquisito il parere dell'organo sindacale.

15.3 Costituiscono cause di revoca dell'incarico:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'O.d.V., risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del decreto, ovvero da una sentenza di applicazione della pena (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento alle funzioni e/o ai doveri imposti dalla carica di componente dell'O.d.V.

15.4 La revoca è disposta con delibera dall'organo di amministrazione entro 30 giorni dallo svolgimento degli opportuni accertamenti, previa audizione dell'interessato, sentiti gli altri membri dell'Organismo e acquisito il parere dell'organo sindacale. La delibera di revoca deve essere comunicata all'assemblea dei soci.

15.5 In caso di decadenza o di revoca di uno dei componenti dell'O.d.V., l'organo di amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

## **Articolo 16**

### **ENTRATA IN VIGORE**

16.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'O.d.V.

## **Articolo 17**

### **COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

17.1 Successivamente all'approvazione, il presente Regolamento viene comunicato all'organo di amministrazione della Società.

## **Articolo 18**

### **MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO**

18.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'O.d.V. per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

18.2 Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'O.d.V., successivamente alla quale sono portate a conoscenza dell'organo di amministrazione della Società.